

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 735

Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza

09/02/2025 - 08:17

Indice

1. DDL S. 735 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 735.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	7
1.3.1. Sedute.....	8
1.3.2. Resoconti sommari.....	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024.....	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024.....	14
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024.....	20

1. DDL S. 735 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 735

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 735

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO**, **CASTELLONE**, **BILOTTI**, **PIRRO**, **LOREFICE**,
LOPREIATO, **TREVISI**, **BEVILACQUA**, **SIRONI**, **NATURALE** e **MAZZELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2023

Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di porre rimedio al susseguirsi di episodi caratterizzati dall'impossibilità di effettuare, quando necessario, l'individuazione di agenti di pubblica sicurezza o manifestanti che siano incorsi in condotte illecite, talvolta perseguibili anche penalmente. Sono infatti numerosi gli episodi nei quali è risultato difficile risalire ai soggetti che, in occasione di manifestazioni pubbliche, hanno tenuto comportamenti non conformi alla legge. L'introduzione delle videocamere nonché degli identificativi, da un lato, mira a coadiuvare l'attività svolta dalle Forze dell'ordine nello svolgimento del servizio di tutela dell'ordine pubblico e, dall'altro, a salvaguardare e tutelare manifestanti e privati cittadini.

Con l'introduzione delle videocamere saranno infatti filmati gli accadimenti in cui incorrono gli agenti nello svolgimento del servizio di ordine pubblico, contesto in cui molto spesso gli stessi sono costretti a rispondere con la forza ad aggressioni da parte di terzi.

Per quanto attiene, invece, alla necessità di rendere individuabili gli agenti, si rammenta il noto evento che ha segnato la storia recente del nostro Paese: quello verificatosi nel 2001, a margine del Summit G8 di Genova, durante il quale si registrarono diffusi e ingiustificati casi di violenza, anche da parte di appartenenti alle Forze dell'ordine, alcuni dei quali rimasero impuniti proprio a causa della impossibilità di identificare i medesimi.

A seguito dei suddetti fatti legati al G8 di Genova, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in data 19 settembre 2001, con raccomandazione REC (2001)10, ha adottato il Codice europeo di etica per la polizia (CEEP), primo strumento sovranazionale in materia di sicurezza emanato da un'istituzione europea.

In particolare, l'articolo 45 del CEEP, stabilendo che « Di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale », ha imposto che il singolo agente di polizia debba essere individuabile.

Inoltre, nel *Memorandum* esplicativo del CEEP, a commento del citato articolo 45, è precisato che « il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legato alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni/omissioni (articolo 16) » e che « Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto ».

D'altro canto, prosegue il commento, « È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico » e che, al fine di garantire effettivamente tale sicurezza, « l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome ».

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha poi adottato la « Risoluzione » sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), nella quale (al paragrafo 192) viene segnalato che il Parlamento stesso « esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della

polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'Unione europea; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo ».

Si ritiene quindi necessario e opportuno che l'Italia, al pari di altri Paesi dell'Unione europea che hanno già provveduto al riguardo, si uniformi al CEEP e alla ricordata risoluzione del Parlamento europeo, da un lato, dotando le proprie Forze dell'ordine di codici identificativi e videocamere e, dall'altro lato, garantendo la non divulgabilità dei nominativi dei singoli agenti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, terzo e quarto comma, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché con la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto della Repubblica n. 737 del 1981.

Le medesime sanzioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo »;

b) all'articolo 30 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi.

Il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, durante il servizio di ordine pubblico, devono essere provvisti di microtelecamera, applicata sul corpetto tattico, finalizzata a registrare continuamente gli avvenimenti nei quali sono coinvolti ».

Art. 2.

(Adozione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 30, commi terzo e quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede

a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [961](#) ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. [256](#) ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e [735](#) ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. [838](#) ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. [991](#), la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. [276](#), [396](#) e [1054](#), in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1053](#) ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

216^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(256) Ilaria CUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(289) Cecilia D'ELIA e altri. - Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

(735) Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 256, a prima firma della senatrice Cucchi, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 prevede che, al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore sia dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, di cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche e le modalità di esposizione. Viene previsto poi il divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. L'Amministrazione di appartenenza è chiamata a tenere un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è assegnato il codice. Si rimette poi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di tenuta del predetto registro.

L'articolo 3 prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato. Si stabilisce che le

bodycam siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce. L'articolo 4 attiene alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 289, a prima firma della senatrice D'Elia, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 reca le prescrizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici, prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione di appartenenza tenga un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto, altresì, divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. Viene comminata un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme di cui al presente articolo e si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuto del registro degli operatori tenuti ad indossare il casco.

L'articolo 3 prevede che - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale viene poi registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; si prevede l'immediata cancellazione dal *server* delle relative registrazioni, nel caso in cui non si rilevi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rinvia ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle medesime *bodycam*.

L'articolo 4 vieta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o a servizi di pubblico soccorso.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 735 - a prima firma della senatrice Maiorino - si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 12 della legge n. 121 del 1981 (*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*), comminando una serie di sanzioni anche di carattere disciplinare, per le quali si richiama il DPR n. 737 del 1981, nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di

finanza) e al superiore gerarchico, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come modificato dalla lettera b).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica, infatti, l'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia debbano essere dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale da essere facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi. È altresì previsto che il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia, durante il servizio di ordine pubblico, debbano essere provvisti di microtelecamera finalizzata a registrare continuamente gli avvenimenti in cui sono coinvolti.

L'articolo 2 prevede che - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come introdotti dalla citata lettera b) dell'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Stante la stretta connessione tematica dei disegni di legge sopra illustrati, propone che siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i sindacati delle forze dell'ordine, per dimostrare che le misure proposte sono una forma di garanzia non solo per i manifestanti, ma anche per lo stesso personale delle Forze di polizia. Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta e rinvia a una prossima seduta l'organizzazione dei lavori sui disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore De Priamo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato tuteli la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata. Il comma 2 dispone che - in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 - lo Stato adotti i provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, oltre a tutelare il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo al predetto articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedendo la facoltà per il personale interessato di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni recate da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui applicazione è prevista anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale. Si prevede poi che la disciplina di cui al citato decreto ministeriale operi anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone, infine, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di

benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Lisei e altri, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e accorciati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato - qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza - ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004 nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici - diretti, indiretti e di reversibilità - in favore delle vittime del terrorismo. Nello specifico, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta «clausola oro», disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabili dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.

Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene stabilita applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.

Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, sia a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, in

misura pari a: 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento; 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.

Ai sensi del comma 4, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.

Il comma 5 dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo provveda ad apportare al dPR n. 181 del 2009 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ricorda che, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge n. 991 ("Estensione benefici vittime del terrorismo"), era stata proposta la congiunzione dei due disegni di legge.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur comprendendo lo spirito di quest'ultima proposta, invita a considerare che il tema delle vittime di violenza politica meriterebbe un approfondimento specifico, per cui sarebbe più opportuno esaminare i due disegni di legge parallelamente, ma in modo distinto. Fa presente che anche le associazioni delle vittime preferirebbero tale soluzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) concorda con il senatore Parrini, purché l'*iter* dei due disegni di legge proceda di pari passo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) conviene sulla opportunità di esaminare i due provvedimenti in modo disgiunto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone quindi di acquisire le fasi dell'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 737-A, definito al termine dell'esame in sede redigente.

Propone altresì di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali testé formulate.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1, che è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3 e 4.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è volto a sostenere le associazioni impegnate nel portare serenità e "meraviglia" ai bambini che vivono in contesti di guerra e morte. A tale proposito, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo era stata avviata dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, causato dall'invasione della Russia. Negli ultimi mesi, si è purtroppo aggiunto il tragico attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, cui ha fatto seguito il massacro di circa 35.000 civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, da parte di Israele.

Esprime quindi l'auspicio che vi sia l'impegno dell'Italia ad agire anche a livello internazionale per fare il possibile affinché cessino questi conflitti.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito, su richiesta del Gruppo PD - prima di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT - di individuare una sede di confronto con il Ministro della pubblica amministrazione, che è competente per materia, con particolare riferimento alla regolarità della procedura istruttoria seguita per la designazione del candidato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

223ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. [276](#) e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).

Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. [794](#) e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.

Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. [256](#) e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.

Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. [303](#) e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.

Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. [1133](#) (decreto coesione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.